

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dr. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 10 Aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA della Soc. US Città di Palermo S.p.A.) e la Società US CITTÀ DI PALERMO (nota n. 5883/769pf12-13/SP/SS/blp del 22.3.2013)

Il deferimento

Con provvedimento del 22.03.2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 5 co. 1, C.G.S., per avere, con le dichiarazioni – trascritte nell'atto di deferimento – riportate dai quotidiani “*Corriere dello Sport Roma*” e “*Nazione-Carlino-Giorno*” rispettivamente in data 18.03.2013 e 19.03.2013, “*espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'arbitro sig. Sebastiano Peruzzo e dell'intera classe arbitrale, affermando, tra l'altro, che in conseguenza del comportamento del Direttore di gara la società U.S. Città di Palermo non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la gara Milan – Palermo del 17/03/2013, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell'ambito della FIGC*”;
- la Società US Palermo s.p.a. per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 co. 1 e 5 co. 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti più sopra scritti al proprio Presidente.

I deferiti hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva.

Alla riunione odierna:

il rappresentante della Procura federale avv. Dario Perugini ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Maurizio Zamparini: ammenda di € 30.000,00.
- Società US Città di Palermo Spa ammenda di € 30.000,00.

il difensore dei deferiti, Avv. Rodella ha concluso per il proscioglimento di entrambi dalle relative incolpazioni.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Nei due giorni successivi alla gara di calcio Milan-Palermo del campionato di Serie A del 17.03.2013, i quotidiani “*Corriere dello Sport – Roma*” (del 18.03.2013), e “*Nazione-Carlino-Giorno*” (del 19.03.2013) - le cui copie sono acquisite agli atti del procedimento -

hanno pubblicato le dichiarazioni attribuite al Sig. Maurizio Zamparini riassunte nell'atto di deferimento.

Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione il sig. Zamparini non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di rettifica prevista dall'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 N°. 47.

Lo stesso Presidente Zamparini, invero, pur avendo – *“in apertura”* della memoria difensiva qui depositata – genericamente contestato di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nell'atto di deferimento (i) non ha fatto seguire alla generica contestazione di cui si è detto, alcuna specifica smentita in ordine all'una o all'altra delle affermazioni a esso attribuite, (ii) si è limitato, in questo quadro difensivo, ad allegare un articolo tratto dal *“Quotidiano net Sport”*, che, oltre a risultare assai sintetico, non riproduce dichiarazioni di segno significativamente diverso da quelle comparse sui quotidiani nazionali, e riconferma anche l'addebito secondo il quale il *“Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale”*.

Devesi ritenere, dunque, accertata - anche in considerazione (i) della relativa pubblicazione da parte di due quotidiani nazionali, attraverso l'uso di *“virgolettati”* assai ampi e specifici, e tra loro contenutisticamente concordanti (ii) delle conferme emergenti anche dall'articolo prodotto dalla stessa difesa - l'attribuibilità al deferito delle dichiarazioni in questione.

Tali dichiarazioni appaiono esorbitare dall'alveo del legittimo diritto di critica riconosciuto - se pur entro limiti più ristretti di quelli tipici degli ordinamenti generali – anche nell'ordinamento sportivo in quanto recano doglianze relative non solo alla qualità del direttore di gara, ma, soprattutto, alla esistenza di presunti favoritismi *“strutturalmente”* riservati alla squadra avversaria (*“La verità è che quando c'è di mezzo Peruzzo non resta che mettersi le mani fra i capelli...”*; *“Quando c'è il Milan di fronte è così [...] Il Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale”*; *“Certo, se poi si gioca in undici contro dodici, non ce la faremo mai...”*).

Tali dichiarazioni contengono, insomma, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali di rilevante gravità in quanto volte a revocare in dubbio l'imparzialità del direttore di gara, e, più in generale, dell'intera classe arbitrale, addebitando alla stessa una preordinato intento di agevolare una specifica società a scapito delle altre.

Alla affermazione di responsabilità del Sig. Zamparini Maurizio - atteso il rapporto organico che lo lega alla US Città di Palermo Spa - consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dagli artt. art. 4 co. 1 e 5 co. 2, CGS.

Visto quanto previsto agli artt. 5 co. 6, lett. a) - b) - e d), CGS, sanzioni eque appaiono quelle indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l'effetto, infligge a Maurizio Zamparini la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila); alla US Città di Palermo la sanzione della ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila).

(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5650/661pf12-13/GT/dl del 14.3.2013)

(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5648/660pf12-13/GT/dl del 14.3.2013)

(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5647/659pf12-13/GT/dl del 14.3.2013)

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettere n.5647/659, n.5648/660 e n.5650/661 datate 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società A.S.D. Civitavecchia 1920, signor Luca Petrini, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere n.154/12, n.170/12 e n.175/12 emesse nella seduta del 1 dicembre 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta società e tre propri allenatori, Aldo Gardini, Sergio Pirozzi e Giuseppe Petrelli.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitabili al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società A.S.D. Civitavecchia 1920.

In via preliminare, questa Commissione a richiesta delle parti dispone che i tre procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva in quanto riguardano le stesse parti e la stessa fattispecie. Nulla osta da parte del rappresentante della Procura.

Nel merito, i tre allenatori avevano presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, che nella riunione del 1 dicembre 2012, accogliendoli, ha dichiarato l'obbligo della società di corrispondere rispettivamente:

al Gardini, la somma di euro 4.500 oltre agli interessi legali pari ad euro 68,00, quale mancato pagamento di mensilità scadute relative ad un premio di tesseramento concordato con regolare scrittura privata redatta in data 2 settembre 2011 e depositata il 16 successivo;

al Pirozzi la somma di euro 14.790,00 oltre gli interessi legali pari ad euro 250,00, quale mancato pagamento di alcune mensilità relative al premio di tesseramento e del rimborso previsto all'art.2b dell'accordo economico per il periodo in cui ha svolto l'attività di allenatore, sottoscritto e regolarmente depositato in data 2 settembre 2011;

al Petrelli, la somma di euro 20.000,00 oltre gli interessi legali pari ad euro 300,00, relativa all'intero ammontare del premio di tesseramento, non corrisposto, previsto dal contratto economico sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2010 e regolarmente depositato il 6 successivo.

In tutti i giudizi, la Società, pur invitata, non ha ritenuto controdedurre.

Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., collegato all'art. 8, comma 15, del C.G.S., risultano formalmente notificate con lettera raccomandata del 10 dicembre 2012, ricevuta dalla società il 9 gennaio 2013.

La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico.

L'inadempimento pertanto è da ascrivere al signor Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.

I motivi della decisione

Nel corso della riunione del 10 aprile 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 18 (diciotto) di inibizione per il sig. Petrini Luca; punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva per la Soc. A.S.D. Civitavecchia 1920.

Per le parti, è intervenuto l'avv. Flavia Tortorella, che in sintesi ha illustrato la situazione deficitaria ereditata dall'attuale gestione della società che è tutt'ora in fase di assestamento organico. L'avvocato ha anche presentato una documentazione acquisita agli atti, che evidenzia la volontà di procedere a transazione, ancorchè tardiva, delle pendenze. Chiede infine di contenere al minimo le sanzioni.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del C.G.S.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, e valutata la linea difensiva si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di tre inadempimenti riuniti per connessione

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

Luca Petrini, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società: l'inibizione di mesi 9 (nove);

Società A.S.D. Civitavecchia 1920: la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO (Calciatore) E COSIMO D'ANGELO (Procuratore Speciale della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa), DI ANTONIO LOMBARDI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

Davide TORCHIA, Agente di calciatori, per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1 e 12 comma 2, per non aver redatto il mandato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato o inviato alla Segreteria di quest'ultima il detto mandato e per non essersi assicurato che il proprio nome fosse stato inserito nel contratto di trasferimento del calciatore Polito;

Cosimo D'ANGELO per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1, e 16 comma 3 del Regolamento Agenti, per non aver redatto il mandato conferito al TORCHIA sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non essersi assicurato che il nome dell'agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento, nonché dell'art. 94 delle N.O.I.F. e 8 commi 6 per aver pattuito quale procuratore della Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di € 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da € 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;

Ciro POLITO per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione degli artt. 94 delle NOIF e 8 commi 11 per aver pattuito con la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di € 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da € 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;

Antonio LOMBARDI della violazione dell'art. 1, comma 3 del CGS, per avere omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato.

All'udienza del 12/3/2013 il procuratore speciale del deferito Polito ha concordato con il Rappresentante della Procura federale la sanzione che previo stralcio della posizione gli è stata applicata da questa Commissione ai sensi dell'art. 23 CGS, come da C.U. n. 73 del 13/3/2013.

Su richiesta del difensore del deferito Davide Torchia il procedimento è stato rinviato al 10/4/2013.

All'udienza odierna il Torchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Signor Torchia Davide tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art.23 CGS, (“pena base per il sig. Torchia Davide, sanzione della sospensione della licenza per giorni trenta, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni venti”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art.23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; dichiara la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto;

Il giudizio è proseguito per gli altri deferiti. Il Rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda per Cosimo D'Angelo e di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per Antonio Lombardi.

Nessuno è comparso per i deferiti rimasti sub iudice D'Angelo e Lombardi.

Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. Joseph CALA alla Procura Federale in Roma, al fine di riferire una pluralità di fatti da lui appresi nel corso della trattativa per l'acquisizione della proprietà della Società “Salernitana Calcio 1919 S.p.A.” e durante la sua permanenza presso detta Società. Le dichiarazioni rese dal CALA hanno riguardato una molteplicità di fatti dei quali solo una parte riguardano il presente procedimento.

I successivi accertamenti effettuati negli Archivi Federali hanno effettivamente evidenziato il mancato deposito del contratto di mandato interceduto tra il deferito Davide TORCHIA e la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Joseph CALA in sede di audizione, ha prodotto copia di una dichiarazione di debito per € 45.000,00 (quarantacinquemila), sottoscritta per la Società “Salernitana Calcio 1919 S.p.A.”, dal deferito Cosimo D'ANGELO, e la Società “D.L. Soccer Service S.a.S. di Davide Torchia e C”. In detta scrittura si legge che tale somma è dovuta “in relazione al trasferimento e/o alla stipula del contratto e/o del prolungamento del contratto tra la società Salernitana calcio ed il calciatore Polito Ciro”. Il mancato deposito del contratto di mandato nelle forme e con le modalità indicate dal Regolamento degli Agenti prova la volontà di entrambe la parti contrattuali, Agente e Società, di regolamentare i propri rapporti in violazione della normativa in materia. I

comportamenti posti in essere dal D'ANGELO, nella qualità di procuratore della Salernitana Calcio, configurano la violazione degli artt. 10 comma 1 (per non essere stato redatto il mandato sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti e per non essere stato lo stesso depositato o inviato alla Segreteria di quest'ultima) e 16 comma 3, (per non essersi la Soc. Salernitana assicurata che il nome dell'agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento).

Con la scrittura privata datata 10 luglio 2009 risulta provato per tabulas che tra Ciro Polito e la società Salernitana in persona del Cosimo D'ANGELO fu convenuto il pagamento di premi per complessivi € 90.000,00 e precisamente € 30.000 per ciascuna delle stagioni sportive 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;: somme pattuite in palese violazione dell'art. 94 delle N.O.I.F. e dell'art. 8 commi 6 e 11 del C.G.S.. Tale accordo costituisce evidentemente un clandestino accordo integrativo rispetto al contratto ufficialmente depositato, così come riferito non solo dal Cala ma anche da Ubaldo Di Gironimo escusso dalla Procura Federale il 23/3/2011. Le loro dichiarazioni accusatorie trovano riscontri anche in quelle di Leoni Sergio e Lombardi Antonio (omonimo del qui deferito ex Presidente). Risulta pertanto smentita la tesi difensiva secondo la quale il contratto ufficiale avrebbe sostituito gli accordi del 10/7/09 sanando la situazione regolamentare.

E' provato per tabulas anche che il deferito Antonio Lombardi, in violazione dell'art. 1, comma 3 del CGS senza alcuna giustificata motivazione abbia ommesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato a mezzo telegramma per la data del 21/12/2011.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti D'Angelo e Lombardi per i fatti loro rispettivamente addebitati. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

PQM

La Commissione dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) nei confronti di Torchia Davide;

infligge a Cosimo D'ANGELO la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed € 15.000,00 (quindicimila) di ammenda e ad Antonio LOMBARDI quella di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda.

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIARA DONATI (calciatrice tesserata per la Soc. Futsal Ternana Calcio a Cinque), RAFFAELE BASILE (Presidente della Soc. ASD Futsal Ternana Calcio a Cinque), e la Società ASD FUTSAL TERNANA CALCIO A CINQUE (nota n. 4600/287pf12-13/GT/dl del 5.2.2013)

Il deferimento

Con provvedimento del 05.02.2013, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione:

- la Sig.ra Chiara Donati, calciatrice della ASD Futsal Ternana Calcio a 5, per rispondere "della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 39 delle NOIF e 10, commi 1 e 2 del CGS, perché, in costanza di tesseramento con il Foligno Calcio Femminile partecipava, senza averne titolo, ad allenamenti e a due gare amichevoli con la Futsal Ternana Calcio a 5 (ossia Futsal Ternana Calcio a 5 – Real Anzona del 17.09.2012 e Futsal Ternana Calcio a 5 – Caffè Portos del 24.09.2012)";

- il Sig. Raffaele Basile Presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 per rispondere "della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 39 delle NOIF e 10, commi 1 e 2 del CGS, perché, pur essendo a conoscenza del tesseramento con il Foligno Calcio Femminile della calciatrice Donati Chiara, permetteva che quest'ultima partecipasse ad allenamenti e fosse impiegata in due gare amichevoli con la Futsal

Ternana Calcio a 5 (ossia Futsal Ternana Calcio a 5 - Real Anzonia del 17.09.2012 e Futsal Ternana Calcio a 5 - Caffè Portos del 24.09.2012)";

- e la ASD Futsal Ternana Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta – ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS – in relazione alla condotta più sopra scritta al proprio Presidente Raffaele Basile.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione la responsabilità dei deferiti e l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Chiara Donati: squalifica per 3 (tre) giornate di gara
- Raffaele Basile: inibizione per 30 (trenta) gg ed Euro 100,00 di ammenda
- ASD Futsal Ternana Calcio a 5: ammenda di Euro 250,00

Nessuno è comparso per i deferiti, né gli stessi avevano fatto pervenire memorie difensive.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Le condotte ascritte ai soggetti deferiti non sono in contestazione in punto di fatto. Tanto la calciatrice Chiara Donati, quanto il Presidente dell'ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile, hanno, infatti - nel corso dell'istruttoria - ammesso la partecipazione della calciatrice alle gare amichevoli. Quest'ultima, invero, ha poi negato di aver partecipato anche agli allenamenti della squadra ASD Futsal Ternana Calcio a 5, ma la relativa circostanza è stata espressamente ammessa, in funzione concludente, dallo stesso Presidente della Società.

Altrettanto pacifica è la piena validità del tesseramento per variazione di attività della calciatrice Chiara Donati con la ASD Futsal Ternana Calcio a 5, regolarmente compiuto con le modalità di cui alla Circolare n. 49 della L.N.D. del 15.06.2012 in data 01.10.2012

Tuttavia tale tesseramento per variazione di attività è intervenuto successivamente alla condotta contestata.

L'art. 118 delle NOIF consente ai tesserati delle Società di calcio a undici – nei tempi e con le modalità prescritte dalla medesima disposizione e della circolare n. 49 sopra richiamata – di variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa società di calcio a 5, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente società di calcio a undici, e viceversa (variazione di attività da calcio a cinque a calcio a undici).

La variazione di attività – che, una volta eseguita, permette di svolgere l'attività sportiva esclusivamente a favore della Società in favore della quale è stata compiuta la variazione – deve essere richiesta mediante compilazione e deposito, ovvero invio – con avviso di ricevimento – di apposito modulo alla Lega, ai Comitati e alle Divisioni nei termini previsti.

La data di deposito e/o di invio della richiesta (art. 118, co. 6 NOIF), ovvero (a stare alla più sopra richiamata circolare n. 49 che dispone l'attuazione dell'art 118 co 6 NOIF in termini, invero, non del tutto conformi alla medesima) il giorno successivo a essa individua il termine di decorrenza degli effetti del tesseramento e della variazione di attività. Solo a far corso da questo momento, dunque, possono dirsi perfezionati il tesseramento e la variazione di attività.

Considerato, pertanto, che il tesseramento/variazione di attività della calciatrice Chiara Donati favore della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 si è perfezionato – a' termini della richiamata normativa – solo in data 01.10.2012, e che esso – giusta le norme che lo regolano e i principi di questo ordinamento – non può operare retroattivamente, né assumere efficacia sanante e/o scriminante, l'anteriore partecipazione agli allenamenti e alle gare amichevoli, in assenza del nullaosta della Società (ASD Foligno Calcio Femminile) presso la quale calciatrice risultava all'epoca ancora esclusivamente tesserata, è da considerarsi avvenuta senza titolo, e in violazione delle disposizioni richiamate nell'atto di deferimento.

Da ciò consegue la responsabilità della calciatrice Chiara Donati e del Presidente dell'ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile.

Alla affermazione di responsabilità del sig. Raffaele Basile - atteso il rapporto organico che lo lega alla ASD Futsal Ternana Calcio a 5 - consegue la responsabilità in via diretta della seconda, giusta quanto previsto dagli artt. 4 co. 1 e 5 co. 2, CGS.

Nella graduazione delle relative sanzioni si è tenuto conto (i) della tenuità della violazione, anche con riferimento al limitato periodo di protrazione della irregolarità accertata (ii) della condotta processualmente corretta mantenuta dal Presidente il Sig. Raffaele Basile (iii) della negazione da parte della calciatrice dell'addebito di partecipazione agli allenamenti ammesso, invece, dallo stesso Presidente

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l'effetto, infligge a Chiara Donati la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta); a Raffaele Basile la sanzione della inibizione per 1 (uno) mese; alla Società ASD Futsal Ternana calcio a 5 la sanzione della ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta,00).

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO SCHETTINO (Agente di calciatori), DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti quale giovane di serie per la Soc. SS Barletta Calcio S.r.l., attualmente svincolato) (nota n. 4597/174pf12-13/GT/dl del 5.2.2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione:

- della squalifica di 2 (due) gare, in confronto del calciatore Ialongo Davide,
- della sospensione della licenza di mesi due, in confronto dell'agente di calciatori Schettino Vittorio;

il difensore del deferito Schettino che ha ribadito quanto sostenuto nella sua memoria difensiva, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Ialongo Davide e l'agente di calciatori Schettino Vittorio per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

Ialongo Davide, "della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, ed in riferimento all'art.3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l'agente Schettino Vittorio, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo "giovane di serie";

Schettino Vittorio, "per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt.3, comma 1 e 19, commi 3 e 7, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione".

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.

Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) "*Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall'art.3 secondo cui:*"L'Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica", e dall'art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori

minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell'art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori "giovani" che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall'art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ...è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell'introdurre con l'art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell'art.3 del Regolamento Agenti."

La Corte ha, in conclusione, evidenziato che "...qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l'assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata":

Rileva che questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie lalongo Davide e Schettino Vittorio dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO OTTAIANO (Agente di calciatori), SANTE GIACINTI (all'epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato in prestito per la soc. Vigor Lamezia S.r.l.) e la Società VIGOR LAMEZIA S.R.L. (nota n. 5466/426pf12-13/AM/ma dell'8.3.2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione

- della squalifica di 2 (due) gare e dell'ammenda di € 2500,00, in confronto del calciatore Giacinti Sante,
- della sospensione della licenza di mesi due e dell'ammenda di € 5000,00 in confronto dell'agente di calciatori Ottaiano Antonio;
- dell'ammenda di € 1500,00, in confronto della Vigor Lamezia srl:

letta la memoria difensiva dei difensori del deferito Giacinti, che hanno concluso per il proscioglimento del loro assistito,

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Giacinti Sante, l'agente di calciatori Ottaiano Antonio e la società Vigor Lamezia srl per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

Giacinti Sante, "della violazione di cui all'art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, per essersi qualificato "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Antonio Ottaiano senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante come meglio specificato nella parte motiva";

Ottaiano Antonio, “della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.3, comma 1, e 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato come meglio specificato nella parte motiva”;

Vigor Lamezia srl, “a titolo di responsabilità oggettiva, a sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato”.

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.

In primo luogo occorre considerare che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) *“Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ...è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.”*

La Corte ha, in conclusione, evidenziato che *“...qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”*.

Rileva che questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN.

In questo contesto, quindi, occorre inquadrare la violazione contestata e considerare che il vigente art. 16 del Regolamento agenti di calciatori prescrive testualmente che *“A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA”*.

Rileva che il modulo in questione, nel solco di quanto prescritto dall’art.3 del citato Regolamento, non contempla il caso che l’incarico possa essere conferito da un calciatore “non professionista”, ragion per cui l’imposto uso di tale modulo –a pena di inefficacia– obbliga il calciatore a qualificarsi “professionista”, ancorché non rivesta tale status, al solo fine del conferimento del mandato all’agente.

Consegue che nella fattispecie in scrutinio, attesa la piena legittimità del mandato per i motivi innanzi illustrati, non è dato riscontrare la contestata violazione.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Ottaiano Antonio, Giacinti Sante e la Vigor Lamezia srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 11 Aprile 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete